

ser  
175  
19-04-2018

**ORIGINALE**



COMUNE DI NAPOLI

**Assessore al Bilancio**  
**Servizio Gestione Imu secondaria ed altri tributi**

17 APR. 2018  
12/203

Proposta di delibera prot. n° .....21.....del 16/04/2018

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

**ESECUZIONE IMMEDIATA**

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 167**

**OGGETTO:** *Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli e gli intermediari interessati all'applicazione, riscossione e versamento dell'Imposta di soggiorno, in luogo delle strutture ricettive.*

Il giorno .....20 APR. 2018....., nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° .....8..... Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de *MAGISTRIS*

P

**ASSESSORI:**

Raffaele *DEL GIUDICE*

P

Mario *CALABRESE*

P

Alessandra *CLEMENTE*

ASSENTE

Gaetano *DANIELE*

P

Ciro *BORRIELLO*

ASSENTE

Roberta *GAETA*

P

Maria D'*AMBROSIO*

P

Alessandra *SARDU*

P

Annamaria *PALMIERI*

ASSENTE

Enrico *PANINI*

ASSENTE

Carmine *PISCOPO*

P

/

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MARVENI

**IL PRESIDENTE**

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

A. SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavoro ed Attività Economiche, Enrico Panini

2

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 21 giugno 2012 è stata istituita l'Imposta di Soggiorno a carico dei soggetti non residenti alloggiati nelle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extra alberghiere della città di Napoli, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo, 14 marzo 2011, n° 23, ed è stato approvato il relativo Regolamento di istituzione dell'imposta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996 n° 446;
- il Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno è stato successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 46 e 47 del 16 settembre 2013, deliberazione Consiliare n° 45 del 29 luglio 2014 e successiva deliberazione Consiliare n° 19 del 30 marzo 2017;

**Preso atto che:**

- il d.l. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, al comma 5-ter dell'articolo 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi) ha stabilito che "il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale";
- la norma ha chiarito, senza ulteriore dubbio, che le locazioni brevi (così come definite dal comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 50/2017) sono da considerare strutture ricettive extra – alberghiere e sottoposte anch'esse al prelievo dell'imposta di soggiorno;
- diversi proprietari/gestori di unità immobiliari e di camere destinate alla locazione per finalità "turistiche" si avvalgono di intermediari, che effettuano forme di promozione attraverso piattaforme internet, portali telematici ed altre modalità, per individuare persone o soggetti terzi che intendono affittare tali alloggi;

**Considerato che:**

- con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 19 febbraio 2018 è stato approvato il nuovo piano di riequilibrio che si pone quale obiettivo fondamentale relativamente ai tributi locali quello di incrementare la base imponibile, sia mediante la riconfigurazione delle tariffe, sia conferendo maggiore incisività all'azione di contrasto all'evasione e all'elusione;
- in data 19 febbraio 2018 con deliberazione n. 4, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno;

2

3

- il comma 4 dell'articolo 3 del nuovo Regolamento prevede che: *"L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione, può essere assolta preventivamente (...) da coloro cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, ove compatibili"*;
- è intenzione dell'Amministrazione comunale promuovere accordi per l'applicazione, la riscossione e il versamento dell'Imposta di soggiorno con gli intermediari che gestiscono immobili per finalità turistiche, alla luce dei numerosi benefici che tali collaborazioni comportano. In particolare: 1) l'azzeramento dell'evasione tributaria per le strutture che affittano i loro alloggi attraverso tali forme di intermediazione; 2) la semplificazione dei compiti in capo all'Ufficio tributario comunale; 3) la riduzione degli adempimenti in capo al gestore;
- l'articolo 5, al comma 3, del suddetto Regolamento prevede, inoltre, che *"Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del presente Regolamento dovranno definire, oltre agli obblighi del soggetto, anche le modalità di raccolta e riversamento dell'imposta riscossa e potranno prevedere specifiche eccezioni in relazione agli adempimenti previsti dal successivo articolo 8"*.
- il 20 marzo 2018 è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli ed Airbnb Ireland UC per l'applicazione, la riscossione e il versamento dell'Imposta di soggiorno, il cui schema era stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 15 marzo 2018.

**Considerato, inoltre, che:**

- alcuni intermediari hanno già espresso la loro intenzione alla sottoscrizione di tale accordo, per il quale si ritiene corretto procedere ad una manifestazione d'interesse verso tutti gli operatori del mercato interessati;
- lo schema di Accordo di collaborazione, della durata di 1 anno, regola i rapporti tra le parti ed in particolare le modalità:
  - di riscossione e riversamento dell'intermediario in luogo della struttura ricettiva (gestore);
  - di gestione delle esenzioni e dei relativi rimborsi;
  - di verificare e controllo della correttezza delle dichiarazioni e versamenti effettuati;
- dalla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione non deriva alcun onere economico per il Comune di Napoli;
- sullo schema di Accordo, il Servizio Relazioni Istituzionali ha svolto l'istruttoria di competenza, trasmessa con nota PG/2018/317963 del 04/04/2018, allegata in copia, valutandolo il testo in piena armonia con le finalità istituzionali dell'Ente e con gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione.

**Ritenuto, pertanto, di approvare** lo schema di Accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli e gli intermediari interessati all'applicazione, la riscossione e il versamento dell'Imposta di soggiorno, delegandone la sottoscrizione al Dirigente del Servizio Gestione Imu Secondaria ed altri tributi della Direzione Servizi Finanziari;

**C. SEGRETARIO GENERALE**




4

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dai Dirigenti che sottoscrivono il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente del Servizio Imu Secondaria

Dott. Bruno Ricci



**CON VOTI UNANIMI**


**DELIBERA**

- 1) Approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli e gli intermediari interessati all'applicazione, riscossione e versamento dell'Imposta di soggiorno, in luogo delle strutture ricettive;
- 2) Dare atto che l'Accordo di collaborazione, della durata di 1 anno, regola i rapporti tra le parti ed in particolare le modalità:
  - di riscossione e riversamento dell'intermediario in luogo della struttura ricettiva;
  - di gestione delle esenzioni e dei relativi rimborsi;
  - di verificare e controllo della correttezza delle dichiarazioni e versamenti effettuati;
- 3) Dare mandato al Dirigente del Servizio Gestione Imu Secondaria ed altri tributi della Direzione Servizi Finanziari di procedere con una manifestazione di interesse nei confronti di tutti gli operatori del mercato interessati;
- 4) Demandare la sottoscrizione dell'Accordo al Dirigente del Servizio Gestione Imu Secondaria ed altri tributi della Direzione Servizi Finanziari.

Si allega, quale parte integrante della presente deliberazione, lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli e gli intermediari interessati, nonché la nota PG/2018/317963 del 04.04.2018 del Servizio Relazioni Istituzionali, per un totale di 8 fogli/pagine siglati e progressivamente numerati.

Il Dirigente del Servizio Imu Secondaria


Dott. Bruno Ricci



Visto:

il Direttore dei Servizi Finanziari

Dott. Raffaele Grimaldi



L'Assessore al Bilancio, Lavoro e Attività Economiche

Enrico Panini



**Segue dichiarazione di esecuzione  
immediata su Intercalare allegato**

**IL SEGRETARIO GENERALE**



5  
SEGUE: Deliberazione di Giunta Comunale n°

167

del.

20/04/2018

LA GIUNTA,

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata.

Con voti UNANIMI

DELIBERA

Di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai componenti uffici di attuare le determinazioni.  
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

6



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 21 DEL 16/04/2018, AVENTE AD OGGETTO:

*Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli e gli intermediari interessati all'applicazione, riscossione e versamento dell'Imposta di soggiorno, in luogo delle strutture ricettive.*

Il Dirigente del Servizio Imu Secondaria esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

IL DIRIGENTE

Dott. *Bruno Ricci*

17 APR. 2018

Pervenuta in Ragioneria Generale il ..... Prot. 12/203

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

**FAVOREVOLE**

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di € ..... viene prelevata dal Titolo ..... Sez .....  
Rubrica ..... Cap ..... ( ..... ) del Bilancio 201....., che presenta la seguente disponibilità:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Dotazione          | € ..... |
| Impegno precedente | € ..... |
| Impegno presente   | € ..... |
| Disponibile        | € ..... |

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

## Osservazioni del Segretario Generale

Proposta di deliberazione del Servizio Gestione Imu secondaria ed altri tributi  
(prot. n. 21 del 16/04/2018 - S.G. 175 del 19.04.2018)

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal dirigente proponente;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso nei termini di "Favorevole".

Visto il parere di regolarità contabile espresso in termini di "Favorevole".

Dalle premesse della proposta si rileva la seguente motivazione:

è intenzione dell'Amministrazione comunale promuovere accordi per l'applicazione, la riscossione e il versamento dell'Imposta di soggiorno con gli intermediari che gestiscono immobili per finalità turistiche, alla luce dei numerosi benefici che tali collaborazioni comportano.

Non si rinvencono nella proposta elementi che richiedono particolari osservazioni, fermo restando il richiamo all'art. 3, comma 3, del Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno che dispone *"L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione, può essere assolta preventivamente (...) da coloro cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, ove compatibili"*.

Si ricorda che alla dirigenza che sottoscrive la proposta compete la responsabilità in merito alla regolarità tecnica, espressa nel parere di competenza reso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità cui s'informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale

VISTO  
Il Sindaco



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DELLA  
DELIBERAZIONE DI G. C.  
N. 167.....DEL 20-4-2018

**Accordo relativo all'applicazione, riscossione e versamento dell'Imposta di Soggiorno**

TRA

*Il Comune di Napoli, con sede in Napoli, rappresentato, ai fini del presente Accordo, da \_\_\_\_\_ (di seguito, il "Comune")*

E

*La Società X (di seguito, l'"Intermediario").*

di seguito, congiuntamente definite le "Parti"

**PREMESSO CHE:**

L'imposta di soggiorno, istituita con deliberazione di Consiglio Comunale 20/2012 come da ultimo modificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale X/2018 che ne approva il relativo Regolamento di attuazione ("Regolamento"), è entrata in vigore il 1 luglio 2012.

Il Comune applica un'imposta di soggiorno per il pernottamento in strutture ricettive ed in appartamenti ammobiliati, o parte di essi, ad uso turistico.

Il Comune, con atto di Giunta comunale n. 116/2017, ha determinato le tariffe, a partire dal 1<sup>o</sup> aprile 2017, dell'imposta di soggiorno nella seguente misura:

a) Strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere:

- 5 stelle L: € 5;
- 5 stelle: € 4,50;
- 4 stelle: € 3,50;
- 3 stelle: € 2,50;
- 2 stelle: € 2,00;
- 1 stella: € 1,50;

b) Strutture ricettive extra alberghiere € 2,00 (ad esclusione degli Ostelli della Gioventù)

c) per un massimo di quattordici (14) pernottamenti consecutivi, fatte salve le esenzioni previste da Regolamento.

L'articolo 3 del Regolamento vigente prevede: *"L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione, può essere assolta preventivamente (...) da coloro cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, ove compatibili."*

Attualmente, alcuni proprietari/gestori di unità immobiliari e di camere destinate alla locazione per finalità "turistiche" si avvalgono di intermediari, che effettuano forme di promozione attraverso piattaforme internet, portali telematici ed altre modalità, per individuare persone o soggetti terzi che intendono affittare tali alloggi.

Tali soggetti sono definiti "Gestori", mentre le strutture ricettive, gli appartamenti e le camere ammobiliate ad uso turistico disponibili alla prenotazione sono definite "Immobili".

L'Intermediario gestisce Immobili attraverso cui da un lato i Gestori offrono ospitalità turistica, e dall'altro, coloro che desiderano prenotarli (di seguito "Ospiti") possono entrare in contatto, comunicare tra loro ed effettuare una prenotazione.

Le Parti, pertanto, convengono sulla opportunità di sottoscrivere il presente accordo ("Accordo") al fine di disciplinare le modalità di raccolta per conto terzi e riversamento dell'imposta di soggiorno direttamente da parte dell'Intermediario, qualora intervenga nella prenotazione e nel pagamento

degli Immobili dei Gestori;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

*Articolo 1*  
*Obblighi delle parti*

1. L'Intermediario accetta e riconosce che l'imposta comunale di soggiorno, dovuta dagli Ospiti che soggiornano negli Immobili prenotati e pagati attraverso l'Intermediario, venga dalla stessa riscossa e riversata al Comune.
2. Il Comune prende atto che l'Intermediario si impegna a riscuotere e a riversare l'imposta comunale di soggiorno in modo automatico, in base ai dati e/o altre informazioni fornite dai Gestori e dagli Ospiti.
3. L'Intermediario riverserà mensilmente l'imposta di soggiorno riscossa, entro 15 giorni dalla fine del mese di riferimento. Con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento vigente l'Intermediario è tenuto a presentare la dichiarazione attraverso l'applicativo messo a disposizione dal Comune, per il quale riceverà le credenziali di accesso alla sottoscrizione del presente Accordo.
4. La dichiarazione sarà accompagnata dalla presentazione di apposito elenco in formato .xls, secondo il formulario allegato al presente Accordo (Allegato 1), contenente i dati espressi per singolo Immobile, trasmesso con modalità *pec to pec*.
5. Nel caso in cui il Comune, a seguito di verifiche, riscontrasse delle incongruenze tra le registrazioni inserite a sistema e i versamenti effettuati dall'Intermediario, chiederà alla stessa di verificare le informazioni inserite e di porre in essere le azioni correttive necessarie al fine di avere una corrispondenza tra quanto dovuto e quanto versato.  
Analogamente, nel caso in cui l'Intermediario riscontri a seguito di verifica interna un'anomalia nei dati trasmessi, è tenuta a rettificare la registrazione entro 15 giorni dalla data in cui l'errore sarà identificato.
6. L'Intermediario invierà una comunicazione ai Gestori, che mettono a disposizione Immobili sul territorio comunale, per informarli che a partire dal 1<sup>o</sup> mese/anno interverrà nella raccolta e versamento dell'imposta di soggiorno relativa agli Ospiti che effettueranno prenotazioni per mezzo dello stesso Intermediario.
7. L'Intermediario provvederà al riversamento dell'imposta di soggiorno applicabile alle prenotazioni effettuate a decorrere dal 1<sup>o</sup> mese/anno. L'Intermediario non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali imposte arretrate non versate dai Gestori al Comune prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
8. L'Intermediario, in qualità di agente contabile, è tenuto alla trasmissione al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, del conto della gestione relativo all'Imposta di soggiorno riscossa nell'anno solare precedente.

*Articolo 2*  
*Misura dell'imposta e versamento*

1. L'importo dell'imposta comunale di soggiorno che l'Intermediario dovrà riscuotere e successivamente riversare per conto dei Gestori è determinato secondo quanto disposto dalla deliberazione del Comune n. 116/2017 che rimodula la misura l'imposta di soggiorno e dal Regolamento dell'imposta di soggiorno (Allegato 2). Per ragioni operative, le Parti concordano che la riscossione dell'imposta di soggiorno avvenga al momento del pagamento all'Intermediario (sia che avvenga in fase di prenotazione sia all'arrivo presso la struttura). A titolo esemplificativo: se il pagamento viene effettuata nel 2018 ma il soggiorno avrà effettivamente luogo nel 2019, alla fattispecie imponibile si applicheranno le regole e le tariffe in vigore nel 2018. Anche la

dichiarazione verrà predisposta con riferimento alla data di pagamento. Nel caso in cui la prenotazione pagata venga annullata o modificata, l'Intermediario detraerà l'imposta pagata in eccesso dai successivi versamenti, così da garantire che l'imposta pagata sia solamente quella effettivamente dovuta. In caso di modifiche alle prenotazioni già pagate, il momento impositivo sarà quello in cui tali modifiche sono intervenute.

2. Per quanto riguarda le esenzioni, le stesse non saranno applicate all'atto della prenotazione: le Parti, in merito, stabiliscono che l'Intermediario dovrà informare gli Ospiti in merito alle esenzioni previste all'interno del Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, dando in tal modo la possibilità agli stessi di chiedere il relativo rimborso all'Intermediario.
3. Le Parti convengono che il versamento dell'imposta verrà effettuato mediante sistema pagoPA®, previa comunicazione da parte dell'Intermediario, dell'imposta riscossa nel mese all'indirizzo pec del Comune ed assegnazione di un identificativo unico di versamento. Qualora le modalità di pagamento dovessero variare, il Comune fornirà indicazioni in merito, almeno 30 giorni prima della data del successivo pagamento.
4. Il versamento correttamente effettuato dall'Intermediario al Comune assolverà l'obbligo del versamento dell'imposta, relativamente ai pernottamenti e agli importi che risulteranno dall'apposita dichiarazione di cui all'articolo 1 comma 3 del presente Accordo.
5. L'Intermediario, sui riversamenti mensili, ha facoltà di trattenere una somma (nel limite massimo del 3% dell'imposta lorda riscossa direttamente) a titolo di rimborso spese, purché debitamente documentata, per le attività di riscossione e rendicontazione svolte per conto dell'Amministrazione cittadina, così come previsto dall'art. 8 comma 4 del Regolamento vigente.

*Articolo 3*

*Obblighi relativi al conferimento di informazioni e amministrazione finanziaria*

1. L'Intermediario si impegna ad informare i Gestori, anche attraverso il proprio sito internet:
  - dell'obbligo di assolvere direttamente alla riscossione, al riversamento e alla rendicontazione con riguardo alle transazioni concluse in assenza dell'Intermediario;
  - dell'entrata in vigore di nuove norme e nuove disposizioni regolamentari riguardanti l'imposta di soggiorno.

*Articolo 4*

*Verifiche e controlli*

1. Il Comune avrà ampia facoltà di effettuare verifiche sulla correttezza e completezza delle informazioni rese in sede di dichiarazione, attraverso accessi, richiesta dati e verifiche della documentazione acquisita.
2. L'Intermediario dovrà fornire, se richiesto, l'accesso ai propri registri finanziari esclusivamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini della predetta verifica. Il Comune seguirà le procedure legali applicabili a tale verifica e al fine di mantenere tali dati anonimi; essi potranno essere utilizzati solamente ai fini del controllo sull'esattezza dell'imposta comunale di soggiorno sui pernottamenti, riscossa e versata, e non potranno essere condivisi con soggetti terzi, salvo obblighi di legge imposti al Comune da parte delle autorità competenti (ad esempio: Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate).
3. L'Intermediario, se necessario ai fini delle dovute verifiche sul regolare assolvimento dell'imposta, fornirà un estratto dei registri e scritture contabili necessarie per i controlli.
4. Le Parti nomineranno dei referenti cui spetterà il compito di verificare regolarmente l'attuazione del presente Accordo. Tali verifiche si terranno almeno una volta l'anno e tutte le volte che le Parti lo riterranno opportuno.

N

4

*Articolo 5*  
*Rimborsi*

1. Qualora gli Ospiti chiedano il rimborso dell'imposta comunale di soggiorno riscossa erroneamente dall'Intermediario, questo acquisirà idonea documentazione, che verrà messa a disposizione del Comune per le opportune verifiche, provvederà ad erogare direttamente il rimborso all'Ospite e compilerà la dichiarazione riportando correttamente i suddetti eventi, attraverso l'applicativo messo a disposizione dal Comune.
2. A fronte della stipula del presente Accordo, l'Intermediario sarà responsabile esclusivamente della corretta esecuzione delle relative obbligazioni, ma nulla in questo Accordo potrà o dovrà essere interpretato dalle Parti come fonte di ulteriori obblighi fiscali e tributari in capo all'Intermediario.

*Articolo 6*  
*Trasferimento dei diritti*

1. L'Intermediario può cedere i propri diritti o delegare i propri obblighi in virtù del presente Accordo ad altra società del gruppo, purché non si modifichino in modo sostanziale le modalità di collaborazione previste dal presente Accordo. In tal caso l'Intermediario dovrà informare il Comune entro i 15 giorni successivi. Sarà facoltà del Comune recedere dall'Accordo, dandone comunicazione scritta all'Intermediario.

*Articolo 7*  
*Divieto di divulgazione*

1. Il Comune dichiara e garantisce che tutte le informazioni e i dati che riceve o apprende o di cui è informato per mezzo dell'Intermediario o da soggetti terzi, a fronte o in relazione al presente Accordo, saranno mantenute strettamente confidenziali e non verranno utilizzate o condivise o divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Intermediario, ad eccezione delle richieste pervenute da parte dell'Autorità Giudiziaria o dell'autorità deputata al controllo contabile degli enti pubblici (Corte dei Conti) o di altro soggetto in possesso dei previsti poteri.
2. Il Comune e l'Intermediario dichiarano che non comunicheranno nulla a terzi in relazione alla parti riservate del presente Accordo, senza il preventivo consenso dell'altra parte.

*Articolo 8*  
*Sanzioni*

1. Nel caso in cui l'Intermediario non adempia a quanto stabilito dal presente Accordo e in particolare relativamente alle tempistiche previste per l'inoltro dei documenti amministrativi, quali la dichiarazione e/o per il dovuto riversamento dell'imposta, il Comune procederà a dare notifica di tale adempimento per iscritto, via raccomandata A/R o PEC all'indirizzo comunicato dall'Intermediario, riservandosi di applicare le sanzioni previste dalla legge e dal Regolamento sull'imposta di soggiorno.

*Articolo 9*  
*Modifiche al regolamento comunale*

1. Il Comune comunicherà prontamente all'Intermediario le modifiche regolamentari e tariffarie che possono produrre conseguenze sull'imposizione e riscossione dell'imposta comunale di soggiorno.
  2. Qualora le modifiche al regolamento fossero tali da richiedere l'apporto di modifiche al sistema informatico dell'Intermediario, quest'ultimo comunicherà al Comune il tempo necessario per implementarle e profonderà ogni sforzo affinché tali modifiche vengano apportate nel lasso di tempo stimato. In tal caso, il Comune potrà concedere un lasso di tempo adeguato per poter effettuare gli adeguamenti richiesti.
- N

3. La Piattaforma riconosce che modifiche tariffarie che mantengano inalterata la struttura dell'imposta saranno introdotte dalla Piattaforma tempestivamente e applicate a far data dall'entrata in vigore della modifica.

*Articolo 10  
Validità dell'Accordo*

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di un anno in considerazione della continua evoluzione normativa della materia e anche ai fini della verifica dell'efficacia ed effettiva applicabilità dell'accordo stesso. A meno di cause e circostanze che diano adito a diritti di recesso (da esercitarsi con preavviso scritto di 3 mesi via PEC o raccomandata A/R) o risoluzione, l'Accordo si rinnoverà automaticamente di anno in anno.

*Articolo 11  
Risoluzione dell'Accordo*

1. Il Comune ha il diritto di risolvere il presente Accordo con effetto immediato, senza notifica di inadempimento o senza dover adire le vie giudiziarie, nel caso in cui:
- a) l'Intermediario venga dichiarata fallita, o abbia chiesto e le sia stata accordata una moratoria o abbia altrimenti perso la possibilità di disporre del proprio patrimonio, o venga ammessa ad altra procedura concorsuale;
  - b) diventi incompatibile o contraria alla legge applicabile o al Regolamento Comunale.
2. Nel caso in cui il Comune rilevi che l'Intermediario non adempia ai propri obblighi, non riesca sufficientemente o totalmente ad eseguirli, o agisca contrariamente a tali obblighi, comunicherà per iscritto all'Intermediario l'inadempienza rilevata, indicando l'obbligo violato. L'Intermediario avrà 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di inadempimento, per porre rimedio a tale inadempimento.

*Articolo 12  
Controversie*

1. Le Parti eleggono il loro domicilio presso Foro competente di Napoli.

[segue pagina firme]

6

*Accettato e firmato dal Comune di Napoli*

*Accettato e firmato dalla Società X*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pec Comune di Napoli


\_\_\_\_\_

Pec Società X

\_\_\_\_\_

^





8


**Gabinetto del Sindaco**

Servizio Relazioni Istituzionali, Internazionali e dell'U.E.

ESPONERE DI NAPOLI

Prot. 2018. 0317963 04/04/2018  
lett. Relazioni Istituzionali, Internazionali  
Assessorato al Bilancio, al Lavoro e a  
Fascicolo 001

All'Assessore al Bilancio, Lavoro e Attività Economiche



**Oggetto: Schema di Accordo per l'applicazione, riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno**

Considerando che la disciplina prevista dall'Accordo in oggetto contrasta l'evasione fiscale, semplifica la procedura della riscossione dell'imposta di soggiorno, mette regole valide per tutti, si ritiene il testo in armonia con le finalità istituzionali dell'Ente e con gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione.

Pertanto si reputa conveniente estendere l'accordo a quanti più portali di intermediazioni immobiliari possibile.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
dott.ssa Lucia Di Micco

A

8

Deliberazione di G. C. n. 167 del 20/4/2018 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 8, separatamente numerate.

**SI ATTESTA:**

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 03/05/2018 e rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

**Il Funzionario Responsabile**

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 ...

Addi .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Il presente provvedimento viene assegnato a:

---

---

---

---

---

---

---

---

per le procedure attuative.

Addi.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**Attestazione di compiuta**

**Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Attestazione di conformità**

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

divenuta esecutiva in data ..... (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. .... pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

**Il Funzionario responsabile**

(1):Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.